

STUDIO LEGALE PERLINI

Via Adige, n. 41 - 03100 Frosinone

Via Guido D'Arezzo, n. 2 - 00198

Roma

Tel. 0775-211361

Fax. 0775-212054

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

PER

TIBERIA UMBERTO, nato a Frosinone il 11.07.1987 (C.F. TBR MRT 87L11 D810N) e **MALIZIA GIOVANNI**, nato a Worms (Germania) il 08.09.1963 (C.F.: MLZ GNN 63P08 Z112G), rappresentati e difesi dall'Avv. Italice Perlino (C.F. n. PRL TLC 43M14 I364P) e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Roma, Via G. D'Arezzo, 2, in virtù di delega in calce al presente atto.

Ai sensi di legge il sottoscritto Avvocato dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di telefax 0775212054 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it

CONTRO

BRACAGLIA MANUELA, nata a Frosinone il 5.6.1976 (C.F. BRCMNL76E450D810I), con l'Avvocato Giuseppe Tomasso

E NEI CONFRONTI DI

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Prof. Valerio Tallini

NONCHE' NEI CONFRONTI DI



BALDASSARRE ANTONIO CLAUDIO, nato a Avezzano (AQ) il 11.11.1972 (CF: BLDNTN72S11A515N), **CANDELARESI ELISA**, nata a Cassino (FR) il 04.04.1979 (CF: CNDLSE79D44C034), **CARRAFELLI SABRINA**, nata a Sora (FR) il 26.10.1982 (CF: CRRSRN82R66I838M), **CIRIACI PIETRO**, nato a Ceccano (FR) il 21.6.1985 (CF: CRCPTR85H21C413F), **FAVA MARCO**, nato a Sora (FR) il 24.10.1983 (C.F. FVAMRC83R24I838R), **GABRIELE TIZIANA**, nata a Pontecorvo (FR) il 5.1.1980 (C.F. GBRTZN80A45G838H), 7) **GERMANI LOREDANA**, nata a Anagni l'8.8.1985 (C.F. GRMLDN85M48A269W), **LOMBARDI DAMIANO**, nato a Sora il 4.5.1982 (C.F. LMBDMN82E04I838I), **LOMBARDI GIANLUCA**, nato a Sora (FR) il 22.11.1983 (CF: LMBGLC83S22I838O), **PONDRI MARIA LAURA**, nata a Tivoli il 23.4.1968 (CF: PNDMLR68D63L182T), **RUSSO LAURA**, nata a Napoli il 14.8.1991 (CF: RSSLRA91M54F839D), **SANTUCCI VALENTINA**, nata a Frosinone il 30.01.1974 (CF: SNTVNT74A70D810X), **TRAMAZZO ANDREA**, nato a Pontecorvo (FR) il 1.12.1983 (CF: TRMNDR83T01G838N), **VERTULLO DANILO**, nato a Napoli il 4.2.1983 (CF: VRTDNL83B04F839Y), **MAZZOCCHI CHIARA**, nata a Frosinone il 6.8.1992 (CF: MZZCHR92M46D810E), con l'Avv. Prof. Giuseppe Ruffini, l'Avv. Martina Silvestrini e l'Avv. Benedetto Cesarini

*

DEL DUCA FABIO, nato a Pontecorvo (FR), il 17.10.1979 (C.F. DLDFBA79R17G838Z), **QUARANTA FEDERICA**, nata A Pontecorvo il 21.06.1983 (C.F. QRNFRC83H61G838U) e **CARDILLO FRANCO**, nato a Pontecorvo (FR), il 22.1.1984 (C.F. CRDFNC84A22G838E), con gli Avv.ti Massimo Pizzarda e Pietro Piroli



*

DE CICCÒ ESTERINA, nata a Caserta il 23.08.1985, C.F. (DCCSRN85M63B963N) e **VENDITTI GIADA**, nata a Sora (FR) il 5.09.1986, C.F. (VNDGDI86P45I838P), con l'Avv. Giorgio Verrecchia

*

BUBLAVA BEATA (C.F. BBLBTE65A69Z155L) nata il 29.01.1965 a Pestany (Slovacchia), **CARNEVALE ARMANDO** (C.F. CRNRND83M01C034H) nato l'01.08.1983 a Cassino (FR), **D'ANIELLO MARTINA** (C.F. DNLMTN87C43C034Q) nata il 03.03.1987 a Cassino (FR), **DE CAMILLIS PIERA** (C.F. DCMPRI70L63C413H) nata il 23.07.1970 a Ceccano (FR), **DE MAIO GIANLUCA** (C.F. DMEGLC80L31D810M) nato il 31.07.1980 a Frosinone (FR), **DELLA VALLE FABIO** (C.F. DLLFBA89D01D843R) nato l'01.04.1989 a Gaeta (LT), **DI LORENZO GIOVANNA** (C.F. DLRGNN74R63C034S) nata il 23.10.1974 a Cassino (FR), **DI SARRA LUCA** (C.F. DSRLCU8P12E340M) nata il 12.09.1983 a Isola del Liri (FR), **FARINA ILENIA** (C.F. FRNLNI77C48D810J) nata l'08.03.1977 a Frosinone (FR), **LUCCIOLA FABIO** (C.F. LCCFBA83B26C034S) nato il 26.02.1983 a Cassino (FR), **LUCCIOLA GIULIO** (C.F. LCCGLI87E19H5010) nato il 19.05.1987 a Roma (RM), **MADDALENA ANNAMARIA** (C.F. MDDNMR67C59D708M) nata il 19.03.1967 a Formia (LT), **RANALDI FEDERICA** (C.F. RNLFR73E61E340N) nata il 21.05.1973 a Isola del Liri (FR), **SACCO ANTONIO** (C.F. SCCNTN87H11C034O) nato l'11.06.1987 a Cassino (FR), **SUGAMOSTO FRANCESCA** (C.F. SGMFNC85R42A123J) nata il 02.10.1985 ad Alatri (FR), **VENDITTI DESIRÈ** (C.F. VNDDSR86L64I838Z)



nata il 24.07.1986 a Sora (FR), **ZAGORDI FRANCESCA** (C.F. ZGRFNC82C71H501N) nata il 31.03.1982 a Roma, con l'Avv. Sandro Salera

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria finale dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) – infermiere, categ. D, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019 che di seguito integralmente si riproduce:




Avviso Pubblico di Mobilità Nazionale,
per Titoli e Colloquio, per la copertura a Tempo Indeterminato di **N. 7 Posti** di
"Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere" Categoria – D -

n.	COGNOME E NOME	data nascita	Titoli	Colloquio	Totale
1	DEL DUCA FABIO	17/10/1979	18,640	56,000	74,640
2	LUCCIOLA FABIO	26/02/1983	14,815	58,000	72,815
3	LOMBARDI GIANLUCA	22/11/1983	14,610	58,000	72,610
4	DI LORENZO GIOVANNA	23/10/1974	15,700	56,000	71,700
5	CARDILLO FRANCO	22/01/1984	13,500	58,000	71,500
6	FAVA MARCO	24/10/1983	12,900	58,000	70,900
7	SANTUCCI VALENTINA	30/01/1974	20,670	50,000	70,670
8	RENTI BENEDETTA	23/05/1985	12,163	58,000	70,163
9	SERRA DANIELA	11/04/1983	15,105	55,000	70,105
10	CARRAFELLI SABRINA	26/10/1982	14,050	56,000	70,050
11	GERMANI LOREDANA	08/08/1985	12,040	58,000	70,040
12	SUGAMOSTO FRANCESCA	02/10/1985	11,680	58,000	69,680
13	CARNEVALE ARMANDO	01/08/1983	13,495	56,000	69,495
14	VENDITTI GIADA	05/09/1986	13,330	56,000	69,330
15	MEZZONE RITA	28/06/1982	11,217	58,000	69,217
16	LOMBARDI DAMIANO	04/05/1982	11,125	58,000	69,125
17	MASI MONIA	29/08/1978	13,020	56,000	69,020
18	VENDITTI DESIRE'	24/07/1986	11,005	58,000	69,005
19	LO NOBILE VINCENZO	27/08/1986	10,890	58,000	68,890
20	RUSCITO SIMONE	03/03/1987	10,850	58,000	68,850
21	ARETANO VALENTINA	08/12/1985	10,780	58,000	68,780
22	FARINA ILENIA	08/03/1977	10,537	58,000	68,537
23	DI SARRA LUCA	12/09/1983	17,700	50,000	67,700
24	TOMASSI LEONELA	06/04/1988	9,050	58,000	67,050
25	TOMASSI DANIELE	06/09/1987	8,877	58,000	66,877
26	TOMEI MARCO	30/08/1979	8,730	58,000	66,730
27	LUCCIOLA GIULIO	19/05/1987	8,590	58,000	66,590
28	RANALDI FEDERICA	21/05/1973	21,290	45,000	66,290
29	ZAGORDI FRANCESCA	31/03/1982	7,835	58,000	65,835
30	CARINGI MANUELA	18/04/1975	7,730	58,000	65,730
31	D'AGUANNO EVELINA	14/03/1983	7,475	58,000	65,475
32	CROLLA ANGELO	03/12/1982	10,410	55,000	65,410
33	MALIZIA GIOVANNI	08/09/1963	7,350	58,000	65,350
34	BUBLAVA BEATA	29/01/1965	7,172	58,000	65,172
35	PONDRI MARIA LAURA	23/04/1968	6,500	58,000	64,500



36	TRAMAZZO ANDREA	01/12/1983	9,300	55,000	64,300
37	MAESTRUCCI MARCO	22/04/1984	13,475	50,000	63,475
38	DE MEO SIMONE	18/07/1990	4,060	58,000	62,060
39	QUINTO ALESSIA	02/11/1986	13,600	48,000	61,600
40	CIRIACI PIETRO	21/06/1985	9,303	52,000	61,303
41	GALASSO FRANCESCO	14/01/1981	16,220	45,000	61,220
42	VITELLI ADRIA	15/12/1974	21,200	40,000	61,200
43	D'ANIELLO MARTINA	03/03/1987	10,170	51,000	61,170
44	PALOMBI ONORINA	13/05/1977	22,110	39,000	61,110
45	SACCO ANTONIO	11/06/1987	12,030	49,000	61,030
46	RUSSO LAURA	14/08/1991	4,027	57,000	61,027
47	TIBERIA UMBERTO	11/07/1987	10,020	51,000	61,020
48	IACUANIELLO STELLA	27/10/1976	8,900	52,000	60,900
49	GABRIELE TIZIANA	05/01/1980	12,873	48,000	60,873
50	POCATERRA FEDERICA	29/03/1973	10,817	50,000	60,817
51	BELLI EMANUELE	21/03/1979	3,740	57,000	60,740
52	DE MUTIIS MICHELANGELO	20/09/1977	15,740	45,000	60,740
53	IAFRATE LUCA	13/07/1971	20,720	40,000	60,720
54	RABBIA FERNANDO	14/11/1984	10,710	50,000	60,710
55	CAPITANIO FRANCESCA	01/11/1982	6,680	54,000	60,680
56	MASI PIERA	18/01/1981	10,670	50,000	60,670
57	DE CAMILLIS PIERA	23/07/1970	10,623	50,000	60,623
58	OBOLONI ANGELA	15/03/1990	2,610	58,000	60,610
59	CRISTOFARO ANGELO	05/03/1989	8,610	52,000	60,610
60	PICARAZZI ANDREA	05/12/1970	20,590	40,000	60,590
61	BALDASSARRE ANTONIO CLAUDIO	11/11/1972	20,570	40,000	60,570
62	DEL SIGNORE BARBARA	05/05/1974	20,567	40,000	60,567
63	NERONI DANIELE	23/06/1988	3,533	57,000	60,533
64	VERTULLO DANILO	04/02/1983	16,530	44,000	60,530
65	LANCIA COSTANTINO	05/10/1969	15,530	45,000	60,530
66	NECCIA MARCO	04/02/1985	13,505	47,000	60,505
67	DELLA ROSA MARCO	03/09/1981	12,500	48,000	60,500
68	CANDELARES ELISA	04/04/1979	22,500	38,000	60,500
69	DE CICCO ESTERINA	23/08/1985	6,475	54,000	60,475
70	QUARANTA FEDERICA	21/06/1983	15,430	45,000	60,430
71	CARLO DONATELLA	14/09/1982	13,350	47,000	60,350
72	CANTANELLI MAURIZIO	16/11/1984	9,320	51,000	60,320
73	DE MAIO GIANLUCA	31/07/1980	18,320	42,000	60,320
74	TUCCILLO PAOLO	03/08/1975	10,267	50,000	60,267
75	D'AGOSTINO RENATA	26/04/1986	9,155	51,000	60,155
76	BRUNI ELISA	18/10/1984	14,100	46,000	60,100
77	NARDACCI LAURA	20/04/1984	8,080	52,000	60,080



78	TROTTO FABIO	08/12/1985	14,053	46,000	60,053
79	DI SIENA ALESSANDRA	13/02/1991	5,000	55,000	60,000
80	LUCANTONI SARA	05/04/1984	2,000	58,000	60,000
81	GIUDICI SIMONA ERIKA	04/12/1991	3,967	56,000	59,967
82	MOSCATELLI DAIANA	28/11/1990	4,880	55,000	59,880
83	MAGLIOCCO MARIA	11/10/1970	19,877	40,000	59,877
84	COLLEPARDO COCCIA SERGIO	14/11/1971	19,875	40,000	59,875
85	MAZZOCCHI CHIARA	06/08/1992	4,830	55,000	59,830
86	RAPONE GIORGIA	11/11/1984	11,825	48,000	59,825
87	DELLA VALLE FABIO	01/04/1989	5,790	54,000	59,790
88	RECH ROBERTA	03/08/1987	4,765	55,000	59,765
89	MANGIAPELO PAOLO	30/08/1985	11,750	48,000	59,750
90	VITALE GIOVANNA	10/11/1984	7,693	52,000	59,693
91	SERAFIN VERONICA	01/09/1990	1,680	58,000	59,680
92	MADDALENA ANNAMARIA	19/03/1967	9,680	50,000	59,680
93	FIOCCO CLAUDIA	15/02/1988	8,675	51,000	59,675
94	COLAGIOVANNI VALENTINA	28/05/1985	11,667	48,000	59,667
95	LOMBARDI SANDRA	03/07/1982	6,643	53,000	59,643
96	DI VICO AMBRA	15/05/1982	17,640	42,000	59,640
97	DI MAIO TIZIANA	29/06/1984	15,637	44,000	59,637
98	MORETTA DANIELE	11/06/1987	8,633	51,000	59,633
99	PIZZUTI MARIANNA	31/07/1982	8,620	51,000	59,620
100	VELARDO ROBERTA	29/09/1986	6,617	53,000	59,617
101	IACONELLI STEFANO	06/07/1979	6,610	53,000	59,610
102	SANTANGELO GIUSEPPE	17/03/1992	2,562	57,000	59,562
103	MATASSA MARCO	05/11/1984	11,560	48,000	59,560
104	D'ANDREA SERENA	03/10/1991	4,510	55,000	59,510
105	D'AMBROSIO VALERIA	23/11/1989	7,487	52,000	59,487
106	SOAVE SONIA	23/07/1974	23,480	36,000	59,480
107	SANTORO STEFANIA	13/03/1979	19,460	40,000	59,460
108	GABRIELE DILETTA	26/06/1991	4,403	55,000	59,403
109	ARDUINI SARA	19/03/1976	9,402	50,000	59,402
110	TIRONI CLAUDIA	13/09/1991	3,400	56,000	59,400
111	BONANNI STEFANO	21/10/1983	12,380	47,000	59,380
112	RICCARDO FRANCESCO	19/01/1992	2,370	57,000	59,370
113	CASTAGNACCI DANIELE	01/10/1984	9,307	50,000	59,307
114	PUGLIA CLAUDIA	13/01/1994	4,300	55,000	59,300
115	DE MEO GIOVANNI	26/06/1986	12,247	47,000	59,247
116	CALED OSMAN KEKIA ALEX	21/05/1979	3,225	56,000	59,225
117	VACCARO NATALINA	09/09/1992	4,177	55,000	59,177
118	DI RIENZO DANIELA	21/06/1988	23,160	36,000	59,160
119	AVERSANO GENNARO	09/07/1990	3,147	56,000	59,147




120	VITALE VALERIE MARSHA	12/07/1978	14,110	45,000	59,110
121	PIMPINELLA LAURA	08/03/1982	19,075	40,000	59,075
122	FIORINI MICHELA	14/04/1987	5,055	54,000	59,055
123	PREZIOSI MONICA	02/02/1980	14,030	45,000	59,030
124	TARQUINI DEBORA	26/12/1986	11,010	48,000	59,010
125	ROCCASECCA MARTINA	29/09/1993	0,990	58,000	58,990
126	BUONOCORE CHIARA	11/05/1992	3,990	55,000	58,990
127	ALTERI VALENTINA	24/11/1990	3,985	55,000	58,985
128	DEI GIUDICI ROCCO	26/08/1987	6,977	52,000	58,977
129	LA MANNA SALVATORE	21/06/1994	2,967	56,000	58,967
130	PEQINI MARSILDA	22/11/1985	2,953	56,000	58,953
131	CONDE LELIA VIOLETA	27/01/1980	15,950	43,000	58,950
132	MANDATO ANTONIO	03/11/1974	18,900	40,000	58,900
133	POLITO JOSEPHINE	29/05/1988	6,890	52,000	58,890
134	LO GRECO CECILIA	20/07/1989	4,883	54,000	58,883
135	FLORA EGIDIO	22/11/1979	10,870	48,000	58,870
136	SALINAS FABIANA	21/06/1994	3,860	55,000	58,860
137	COLANTONE RENATA	05/02/1980	16,840	42,000	58,840
138	PETRARCA NADIA	22/12/1979	15,830	43,000	58,830
139	MONTEFORTE DANILÒ	13/06/1986	8,820	50,000	58,820
140	D'ANDREA ANTONIO	20/11/1983	5,800	53,000	58,800
141	CERRONI BARBARA	22/07/1976	9,800	49,000	58,800
142	CORSETTI KATIA	28/07/1972	15,800	43,000	58,800
143	CIOE' MICHELA	10/04/1990	5,773	53,000	58,773
144	DI CIOCCIO MONICA	23/05/1989	4,760	54,000	58,760
145	CERA LIDANO	31/01/1980	15,750	43,000	58,750
146	RIGGI FRANCESCO	09/11/1990	6,730	52,000	58,730
147	COMPAGNO MARIA RITA	29/07/1989	4,730	54,000	58,730
148	BERNARDO CAROLA	07/04/1991	3,725	55,000	58,725
149	GAROFALO MARIA	23/07/1987	10,720	48,000	58,720
150	IORE ELISABETTA	22/12/1990	2,700	56,000	58,700
151	PELLE MATTEO	17/08/1988	3,700	55,000	58,700
152	VIZZACCARO ANTONIO	01/06/1983	13,690	45,000	58,690
153	BURDUJA GEORGIANA	14/11/1964	18,665	40,000	58,665
154	NISI MARIA ROSARIA	17/07/1973	20,660	38,000	58,660
155	DI MAINA GIUSEPPE	03/07/1990	2,657	56,000	58,657
156	PORCELLI LUCA	15/06/1986	10,633	48,000	58,633
157	NAFRA PAOLA	29/06/1985	12,610	46,000	58,610
158	DEL FERRARO STELLA	18/07/1985	15,600	43,000	58,600
159	ALIBERTI RAFFAELE	28/08/1967	22,580	36,000	58,580
160	CIOTTI SARA	29/12/1982	15,575	43,000	58,575
161	RUSSO VINCENZO	29/06/1985	3,570	55,000	58,570







162	GIULIANI SILVERIA	16/09/1970	13,550	45,000	58,550
163	MALATESTA MARIANTONIETTA	06/01/1974	22,540	36,000	58,540
164	MIGLIORE MARIA	20/02/1988	6,535	52,000	58,535
165	CERCOLA ANTONELLA	21/03/1980	10,535	48,000	58,535
166	DE GAETANO LOREDANA	31/10/1984	15,530	43,000	58,530
167	ROSSI PAOLA	15/06/1986	10,520	48,000	58,520
168	FORTE PIETRO	10/02/1986	8,520	50,000	58,520
169	CERRO ILENIA	25/11/1981	16,510	42,000	58,510
170	DI IULIO FRANCESCA	17/06/1993	2,510	56,000	58,510
171	VAIUSO KATIUSCIA	05/01/1985	8,502	50,000	58,502
172	PIETROBONO MONICA	16/05/1986	8,487	50,000	58,487
173	MUZZI CHIARA	22/07/1990	7,480	51,000	58,480
174	COCHI GIOVANNI	20/06/1967	20,455	38,000	58,455
175	MARCONI ELISA	30/05/1985	13,450	45,000	58,450
176	NOVARA GRACE	12/03/1991	2,440	56,000	58,440
177	BOVE GIUSEPPE	23/08/1983	13,440	45,000	58,440
178	GALLO MARIA NEVE	11/10/1983	2,427	56,000	58,427
179	GAGLIONE FABIO	19/04/1978	13,420	45,000	58,420
180	DI MASSIMO EMANUELA	11/10/1978	22,400	36,000	58,400
181	LOMBARDI ANTONIO	03/03/1985	4,383	54,000	58,383
182	LOMBARDI FEDERICA	10/12/1992	2,380	56,000	58,380
183	KHAYAMIAN SOLMAZ	21/09/1994	2,370	56,000	58,370
184	CIPRIANI FRANCESCO	11/11/1967	20,360	38,000	58,360
185	CORLACCI MARIA	30/12/1981	18,337	40,000	58,337
186	DELLA VALLE ANTONIO	12/08/1984	15,327	43,000	58,327
187	MANCINO VITTORIO	29/07/1979	15,315	43,000	58,315
188	LANNA VINCENZA	02/09/1993	2,310	56,000	58,310
189	DEL POZZO TIZIANA	08/04/1991	5,310	53,000	58,310
190	D'ORAZIO CHIARA	03/11/1992	3,303	55,000	58,303
191	ESPOSITO NUNZIA	15/12/1971	10,300	48,000	58,300
192	QUAGLIOZZI ELSA	15/04/1975	22,270	36,000	58,270
193	FLAUTO LUCA	12/03/1980	15,267	43,000	58,267
194	VINCI ANGELICA	25/08/1986	10,210	48,000	58,210
195	LAZZARI SIMONA	17/09/1986	10,190	48,000	58,190
196	TURRIZIANI DANIELE	29/12/1981	8,160	50,000	58,160
197	GISMONDI NICOLA	02/08/1969	10,140	48,000	58,140
198	TROTTA ANNA VALERIA	09/01/1978	4,130	54,000	58,130
199	D'ALTERIO BRUNO	26/04/1988	5,120	53,000	58,120
200	DI NARDO LEONARDO	26/07/1990	8,117	50,000	58,117
201	AMABILE VINCENZO	01/12/1989	2,100	56,000	58,100
202	PREZIOSI SIMONE	26/06/1985	10,100	48,000	58,100
203	IACOLARE CIRO	13/01/1986	3,050	55,000	58,050



204	FLORIO FLAVIO	05/03/1973	22,050	36,000	58,050
205	ROMANIV KRISTINA	22/11/1987	6,043	52,000	58,043
206	MIGNACCA GUIDO	18/08/1980	15,020	43,000	58,020
207	CARNEVALE TERESA	10/02/1974	20,000	38,000	58,000
208	SAVARESE MARCELLA	20/03/1970	21,990	36,000	57,990
209	BUCCIERO ANNA	26/07/1987	7,980	50,000	57,980
210	LIGUORI TERESA	05/09/1990	3,970	54,000	57,970
211	TIENI DONATA	14/11/1969	21,960	36,000	57,960
212	BIANCHI PAOLA	08/04/1988	7,952	50,000	57,952
213	PANZARINI CLAUDIO	23/07/1984	9,950	48,000	57,950
214	RICCI SUSI	28/04/1973	21,920	36,000	57,920
215	PAPPANO SIMONA	03/09/1975	12,900	45,000	57,900
216	ZUENA GIORGIO	13/12/1987	5,863	52,000	57,863
217	AMARO ALEANDRO	02/06/1993	1,860	56,000	57,860
218	DI NARDO ALESSANDRO	21/07/1993	1,833	56,000	57,833
219	MARZANO ALESSANDRO	25/11/1981	14,830	43,000	57,830
220	BOTTONI MARCELLO	20/06/1963	21,803	36,000	57,803
221	RAMIREZ ALESSIA	27/10/1992	1,780	56,000	57,780
222	NICOLIA BENEDETTO	13/09/1983	19,730	38,000	57,730
223	D'ALESSANDRO MARIACRISTINA	09/05/1979	15,725	42,000	57,725
224	DE BELLIS MARIALUISA	26/08/1982	14,720	43,000	57,720
225	BOTTONI LUCIA	23/03/1982	9,705	48,000	57,705
226	ZANNONE DANIELA	23/09/1989	7,680	50,000	57,680
227	PERCIBALLE LORETTA	24/01/1975	12,650	45,000	57,650
228	SIRIZOTTI GIUSEPPINA	19/03/1970	21,640	36,000	57,640
229	SAVO ALFREDO	30/07/1983	1,630	56,000	57,630
230	CERRONI LORENZO	16/07/1973	17,625	40,000	57,625
231	BARTOLONI ILARIA	17/02/1980	12,610	45,000	57,610
232	BELARDO DOMENICO	12/04/1973	17,583	40,000	57,583
233	PALITTI CRISTINA	12/12/1974	21,530	36,000	57,530
234	COLETTI DANIELA	16/10/1973	8,417	49,000	57,417
235	RUSSO CONSIGLIA	01/12/1975	8,410	49,000	57,410
236	PALOMBO LIANA	17/04/1972	12,395	45,000	57,395
237	ROCCA ELISA	14/04/1982	14,370	43,000	57,370
238	DE MARTINO GIOVANNI	16/03/1985	14,360	43,000	57,360
239	MOLINARI INES	16/07/1984	14,313	43,000	57,313
240	MANCINI AMALIA	19/02/1989	7,300	50,000	57,300
241	CIOCCHI VALENTINA	15/02/1981	14,203	43,000	57,203
242	FIGLIOLIA NICOLA	16/02/1966	21,200	36,000	57,200
243	BELVISI ERICA	28/03/1993	1,183	56,000	57,183
244	DE LORENZO PROSPERO	05/04/1978	12,180	45,000	57,180
245	LOMBARDI ELEONORA	12/11/1990	5,173	52,000	57,173



246	MARAMAO ANTONELLA	23/10/1980	21,150	36,000	57,150
247	CAMPONE MARCO	17/11/1978	17,120	40,000	57,120
248	CAPRARO ANTONIO	14/08/1988	12,118	45,000	57,118
249	MAGLIOCCA MATTEO	26/06/1982	12,110	45,000	57,110
250	SAVO ANNA MARIA	05/06/1991	2,100	55,000	57,100
251	MARTONE MARTA	13/08/1975	7,073	50,000	57,073
252	NITRATO IZZO ANGELA	28/08/1984	21,050	36,000	57,050
253	DE LUCIA MIRKO	06/08/1979	12,040	45,000	57,040
254	PAGLIAROLI ANNA RITA	07/06/1964	21,040	36,000	57,040
255	TROIANI FEDERICA	09/07/1986	14,040	43,000	57,040
256	PASQUALI ENRICA	02/12/1975	12,020	45,000	57,020
257	IAFRATE VALTER	25/12/1958	21,010	36,000	57,010
258	COLUCCI MARIA PIA	18/07/1976	17,000	40,000	57,000
259	TOSCANO ANTONIO	12/09/1991	4,970	52,000	56,970
260	LUCIDI ITALIA	26/04/1970	11,960	45,000	56,960
261	SIRIZZOTTI MARILENA	23/06/1976	20,925	36,000	56,925
262	MATTEO ROSANNA	29/04/1983	13,870	43,000	56,870
263	COSTABILE MARIAROSARIA	25/03/1967	20,870	36,000	56,870
264	MAZZOCCHI EMANUELA	30/10/1972	20,860	36,000	56,860
265	PEPE SONIA	12/12/0977	13,780	43,000	56,780
266	IORIO MARIO	19/09/1990	0,760	56,000	56,760
267	CELENZA FRANCESCA	13/03/1984	16,750	40,000	56,750
268	PRATA ANNAMARIA	05/04/1981	14,730	42,000	56,730
269	PANNOZZO MIRELLA	03/08/1959	14,700	42,000	56,700
270	VARONE VALENTINA	01/08/1992	4,665	52,000	56,665
271	PAMPENA ROBERTO	25/07/1981	14,665	42,000	56,665
272	DROGHERO MASSIMO	22/05/1961	20,660	36,000	56,660
273	BARBONE MARIANNA	19/12/1985	11,630	45,000	56,630
274	RODIA MARIANN	20/05/1971	20,620	36,000	56,620
275	BARTOLOMUCCI VALENTINA	06/07/1986	11,597	45,000	56,597
276	D'ANNIBALE SALVATORE	07/01/1972	20,580	36,000	56,580
277	MASCHIETTO ORNELLA	19/04/1966	20,550	36,000	56,550
278	PANICCIA DAVIDE	22/11/1982	14,530	42,000	56,530
279	DE PARIS ANGELA	24/02/1986	11,510	45,000	56,510
280	GRAVANTE GIUSEPPE	11/10/1988	1,500	55,000	56,500
281	FRATANGELI GIANNA	27/05/1978	20,500	36,000	56,500
282	CAMPAGIORNI ROSA	25/04/1970	20,490	36,000	56,490
283	SPATRISANO RAFFAELE	18/09/1980	11,485	45,000	56,485
284	IANNETELLI MARIO	12/10/1983	13,470	43,000	56,470
285	SANGUIGNI LILIANA	03/07/1983	11,463	45,000	56,463
286	GROSSI ANGELA	07/01/1966	20,460	36,000	56,460
287	CONTI RITA	23/09/1970	20,440	36,000	56,440




288	DE PASCALIS STEFANO	10/05/1982	16,430	40,000	56,430
289	CARNEVALI MARCO	26/01/1973	20,430	36,000	56,430
290	NERONI PATRIZIA	16/03/1964	20,430	36,000	56,430
291	GUGLIELMO VITTORIO	11/01/1981	16,400	40,000	56,400
292	BRACAGLIA MANUELA	05/06/1976	20,400	36,000	56,400
293	MUOLLO FRANCESCA	25/10/1991	1,392	55,000	56,392
294	LOMBARDI MANUELA	30/04/1981	13,370	43,000	56,370
295	SANNINO NUNZIA	03/03/1993	2,363	54,000	56,363
296	SANTILLI SABRINA	12/08/1987	11,340	45,000	56,340
297	GIORGIO SARA	21/09/1979	14,300	42,000	56,300
298	PANELLA ANGELA	31/01/1972	20,280	36,000	56,280
299	LIBERATORI SERENA	04/09/1983	16,270	40,000	56,270
300	SEPE SILVIO	02/10/1984	11,260	45,000	56,260
301	STRABONE ANGELO	12/07/1970	20,250	36,000	56,250
302	TATANGELO GIANFRANCO	09/10/1973	20,220	36,000	56,220
303	ZUCCARO CAROLINA	03/03/1975	20,185	36,000	56,185
304	RAPONI MARIO	29/06/1984	0,150	56,000	56,150
305	VETRONE RENZA	24/12/1974	20,120	36,000	56,120
306	GISMONDI CLAUDIA	13/08/1986	13,110	43,000	56,110
307	PIGLIACELLI NATASCIA	24/04/1975	20,100	36,000	56,100
308	CICCHINI DONATELLA	07/08/1973	20,100	36,000	56,100
309	DIANA DONATELLA	29/04/1963	20,100	36,000	56,100
310	BRACAGLIA MAURO	13/01/1970	20,080	36,000	56,080
311	PERSI MARIO	28/07/1972	20,050	36,000	56,050
312	COSTANTINI STEFANO	30/08/1983	6,025	50,000	56,025
313	VAPORE GIUSEPPE ANGELO	15/04/1970	20,000	36,000	56,000
314	CASSELLA GIOVANNI	09/12/1969	20,000	36,000	56,000
315	PANARELLO MARILENA	10/08/1967	20,000	36,000	56,000
316	ANTONELLI STEFANIA	17/11/1964	20,000	36,000	56,000
317	PORRICELLI MARIA ASSUNTA	04/06/1992	3,963	52,000	55,963
318	NOBILI DONATELLA	26/10/1976	19,920	36,000	55,920
319	LISI DAVIDE	29/04/1985	10,873	45,000	55,873
320	ORSINI TERESA	13/08/1973	19,843	36,000	55,843
321	TOZZI LAURA	30/01/1984	12,785	43,000	55,785
322	CIACCIO DIEGO	03/06/1982	10,760	45,000	55,760
323	SUPPA CARMELA	01/05/1987	5,660	50,000	55,660
324	BORTONE VALERIO	07/03/1987	10,495	45,000	55,495
325	MENICHELLI LUIGIA	10/08/1970	5,405	50,000	55,405
326	ROSSI ANNA	22/11/1987	10,377	45,000	55,377
327	CASAZZA ANTONIO	12/07/1978	6,290	49,000	55,290
328	PELLEGRINO ANTONIO	13/12/1990	3,230	52,000	55,230
329	PIGLIACELLI ANTONELLA	13/07/1961	12,190	43,000	55,190



M



330	GIZZI FABIOLA	07/03/1979	15,100	40,000	55,100
331	FOSCHINI ASSUNTA	07/05/1978	10,080	45,000	55,080
332	IANNUZZI PAMELA	14/10/1985	10,060	45,000	55,060
333	FRANZESE CONCETTA	05/04/1991	0,000	55,000	55,000
334	BARCHIESI ANTONELLA	22/11/1969	9,990	45,000	54,990
335	DI MATTEO NICOLETTA	02/12/1987	4,377	50,000	54,377
336	FORCINA DANIELE	31/07/1986	9,203	45,000	54,203
337	CALDARELLI GIUSEPPE	03/04/1986	5,148	49,000	54,148
338	PEPERONI LUANA	01/11/1978	4,050	50,000	54,050
339	BARONE CESARE	16/07/1980	8,733	45,000	53,733
340	MASI VALERIA	09/03/1986	8,400	45,000	53,400
341	IANNI IRENE PAOLA	21/03/1964	8,333	45,000	53,333
342	CALICIOTTI FRANCESCA	13/09/1982	4,040	49,000	53,040
343	FANTINATTI BEATRICE	08/12/1990	7,880	45,000	52,880
344	PANTALONE ANTONIO	02/06/1962	16,800	36,000	52,800
345	ANTONETTI PAOLO	09/10/1980	9,755	43,000	52,755
346	BUONAUGURIO MARTINA	05/09/1989	7,705	45,000	52,705
347	ARENA GLORIA	10/02/1987	7,263	45,000	52,263
348	CANNELLA FERDINANDO	07/02/1990	2,758	49,000	51,758
349	BIANCHINI VERONICA	05/11/1973	15,260	36,000	51,260
350	CERBONE LETIZIA	23/05/1986	11,195	40,000	51,195
351	DI SESSA MARIANNA	29/09/1981	15,045	36,000	51,045
352	LIBURDI PIERA	27/02/1978	15,000	36,000	51,000
353	CIERVO FRANCESCO	14/12/1993	1,900	49,000	50,900
354	FABIANI LARISSA	16/01/1978	14,450	36,000	50,450
355	RAIMONDI BARBARA	23/06/1972	14,310	36,000	50,310
356	MONTALTO FLAVIA	13/08/1969	14,305	36,000	50,305
357	GARGANO GENNY	19/02/1982	14,100	36,000	50,100
358	ANDREANI PAOLO	26/01/1985	6,833	43,000	49,833
359	DI LITTA FRANCESCO	11/02/1983	13,645	36,000	49,645
360	SCUOTTO VALENTINA	31/03/1989	4,300	45,000	49,300
361	LONGARINI CLAUDIA	12/03/1974	13,190	36,000	49,190
362	ANGELONI INES	28/06/1985	12,870	36,000	48,870
363	FACONDINI ILARIA	05/02/1991	3,640	45,000	48,640
364	TULLIO GIANCARLO	28/04/1978	12,550	36,000	48,550
365	ROSSI GIUSEPPINA	06/05/1975	11,925	36,000	47,925
366	PARENTE DELIA	20/07/1973	2,823	45,000	47,823
367	VITAGLIANO ANNA	18/06/1986	2,543	45,000	47,543
368	MASTRACCI DANILO	22/07/1987	11,210	36,000	47,210
369	FORTE ANTONELLA	18/06/1967	10,960	36,000	46,960
370	ROSSINI FEDERICA	11/03/1981	10,890	36,000	46,890
371	LONGO GINA	27/01/1987	10,680	36,000	46,680



Mu





372	D'ONORIO DE MEO ANGELO	26/01/1985	10,450	36,000	46,450
373	MASSA CHIARA	11/09/1986	10,430	36,000	46,430
374	FORCHIA PASQUALE	22/03/1998	1,300	45,000	46,300
375	PIMPINELLA EMILIO	08/03/1982	10,075	36,000	46,075
376	FARELLI SIMONE	08/08/1985	9,670	36,000	45,670
377	ALOISI FEDERICA	11/04/1983	9,618	36,000	45,618
378	NALLI CRISTINA	06/01/1978	8,287	36,000	44,287
379	NOTARI GIULIA	07/08/1984	8,170	36,000	44,170
380	LUCIA RUSSO	23/12/1969	8,070	36,000	44,070
381	MOLINARI ANTONIO	09/10/1968	8,050	36,000	44,050
382	AMMALIATO ANIELLO	08/11/1971	7,150	36,000	43,150
383	DI STASIO DOMENICO	18/04/1980	7,040	36,000	43,040
384	MENNELLA ANTONIO	28/11/1986	6,145	36,000	42,145
385	FANTASIA LORENZO	10/08/1989	5,975	36,000	41,975
386	LEONCAVALLO BARBARA	07/04/1974	5,937	36,000	41,937
387	BOSCO ARMANDO	12/11/1987	5,540	36,000	41,540
388	BUONOMO SARAH MADDALENA	18/06/1992	1,417	40,000	41,417
389	PLANTA MARCO	09/08/1985	5,267	36,000	41,267
390	DI SOTTO DAVIDE	15/06/1987	5,040	36,000	41,040
391	ANTONINI LICIA	09/09/1978	4,680	36,000	40,680
392	MONACHESE EMANUELE	23/12/1991	4,145	36,000	40,145
393	BIZZOCO DANILO	22/07/1987	4,020	36,000	40,020
394	POLITO ERIKA	22/10/1976	4,000	36,000	40,000
395	GRANIERI MICHELE	02/12/1991	3,930	36,000	39,930
396	VINCIGUERRA VANESSA	20/01/1990	3,815	36,000	39,815
397	CHIARO ANIELLO	07/02/1986	2,650	36,000	38,650
398	ABBONDANZA LUCIO	12/07/1990	2,395	36,000	38,395
399	TROTOLO DANIELA	23/05/1980	2,000	36,000	38,000
400	GIUGLIANO ANNA MARIA	16/08/1994	1,870	36,000	37,870
401	DIANA LUIGI	20/07/1970	1,395	36,000	37,395
402	DI NUZZO DANIELA	17/01/1991	1,037	36,000	37,037



Il Presidente
Dott.ssa Lorena Martini



RICORSO IN APPELLO
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX
ART. 151 C.P.C.

avverso e per la riforma della sentenza n. 78/2021 (R.G. n. 2817/2019),
pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro,
depositata in Cancelleria in data 31.03.2021 e non notificata

././././././././.

Così vengono riassunti i fatti di causa nella sentenza impugnata:

“BRACAGLIA Manuela, con ricorso ex art.414 c.p.c., ha convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappr.te p.t., nonché tutti gli altri 402 soggetti collocati nella graduatoria finale del concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere, categ. D, ai sensi dell'art.30, D.Lgs. n.165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019.

L'attrice ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone (d'ora in poi, per brevità, A.S.L.) ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, solo in parte qua, laddove prevede la prova colloquio con un punteggio minimo di 36 punti ed un massimo di 60 punti, finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che



venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio. Ha anche chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'Avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 91 del 08.1.2018, solo in parte qua, laddove, cioè, prevede la prova colloquio con la previsione della esclusione dalla procedura nel caso di non raggiungimento nella prova colloquio del punteggio minimo pari a 36. Ha poi chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità dell'elenco dei 402 dipendenti/ candidati pubblicato dalla A.S.L. di Frosinone ed infine approvato con delibera A.S.L. n.1010 del 16 maggio 2019 (verbale n.04 del 20.04.2019), parimenti quindi illegittima, nella parte in cui computa nella valutazione comparativa anche la prova colloquio. Per l'effetto, ha chiesto di ordinare ex art.63, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, alla A.S.L. di Frosinone di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli. Ha poi chiesto di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla A.S.L. di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e quindi annullare detti contratti. In via del tutto subordinata ha chiesto di annullare tutti i suddetti provvedimenti, previa declaratoria di illegittimità, con ordine alla A.S.L di procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio. Per l'effetto, ha chiesto di ordinare ex art.63, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, alla A.S.L. di Frosinone l'indizione di una nuova procedura di mobilità, come sopra specificato e, quindi, senza la previsione di una prova colloquio. Ha chiesto anche di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla A.S.L. di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e quindi annullare detti contratti. In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, annullare i suddetti



provvedimenti ed ordinare alla A.S.L. di procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio con un punteggio valutativo pari a 60 punti e comunque superiore al punteggio dei titoli (40 punti), ordinando ex art.63, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, alla A.S.L. di Frosinone l'indizione di una nuova procedura di mobilità con la previsione per la prova colloquio di punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per gli altri criteri di scelta (o comunque non superiore a quello più alto tra i punteggi minimi previsti per ciascuno degli altri criteri di scelta) e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per gli altri criteri di scelta (o comunque non superiore a quello più alto tra i punteggi massimi previsti per ciascuno degli altri criteri di scelta). Ha chiesto anche di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla ASL di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e quindi annullare detti contratti. Con condanna alle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Si è costituita la convenuta A.S.L. di Frosinone, chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario. Nel merito ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato nel merito, stante la piena legittimità della procedura adottata dall'ente, riconosciuta come corretta anche dal Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 19 settembre 2019, e considerato che si richiede inammissibilmente al Giudice di sostituirsi all'attività discrezionale dell'Amministrazione.

Si sono costituiti anche i convenuti BALDASSARRE Antonio Claudio, CANDELARESI Elisa, CARRAFELLI Sabrina, CIRIACI Pietro, FAVA Marco, GABRIELE Tiziana, GERMANI Loredana, LOMBARDI Damiano, LOMBARDI Gianluca, PONDRI Maria Laura, RUSSO Laura, SANTUCCI Valentina, TRAMAZZO Andrea e VERTULLO Danilo, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito. Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della previsione della prova colloquio nell'ambito delle procedure di mobilità ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, nonché dell'attribuzione al colloquio di



un punteggio pari a 60/100 e dell'attribuzione ai titoli di un punteggio pari a 40/100. Hanno anche evidenziato la pretestuosità ed infondatezza della tesi attorea secondo la quale il punteggio massimo conseguibile per i titoli sarebbe stato di soli 24 punti. In via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole, di identico tenore, contenute all'art.5 dei contratti individuali di lavoro stipulati con la A.S.L. di Frosinone dai resistenti, nonché della disposizione contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 24 del CCNL Comparto Sanità e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare il diritto dei convenuti a proseguire il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della A.S.L. di Frosinone, nella denegata ipotesi di annullamento della procedura di mobilità oggetto di causa. In via subordinata – per la denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle domande della ricorrente, fosse stata annullata o dichiarata nulla la procedura di mobilità di cui è causa e fossero stati annullati o comunque risolti e/o dichiarati privi di effetto i contratti di lavoro individuale rispettivamente stipulati dai resistenti con la A.S.L. di Frosinone - i convenuti hanno chiesto – previa fissazione di una nuova udienza e ordine di notifica, a cura della cancelleria, ai terzi chiamati in causa del ricorso introduttivo, della memoria e del provvedimento di fissazione della nuova udienza – di accertare il loro diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza, con conseguente condanna di detto ente alla ricostituzione del rapporto di lavoro e/o alla riammissione in servizio. Si sono costituiti anche i convenuti TIBERIA Umberto, MALIZIA Giovanni e PALOMBI Onorina, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo, e l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione e/o per carenza di interesse ad agire e/o per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza verso gli altri candidati e verso l'Amministrazione resistente. Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della previsione della prova colloquio nell'ambito delle procedure



di mobilità ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001. Hanno anche dedotto che l'attrice aveva chiesto inammissibilmente al Giudice di sostituirsi all'attività discrezionale dell'Amministrazione

Si sono costituiti anche i convenuti DEL DUCA Fabio, QUARANTA Federica e CARDILLO Franco, eccepndo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso per mancato superamento da parte della ricorrente della c.d. prova di resistenza e per carenza di interesse ad agire della ricorrente e/o di attualità e concretezza della domanda. Il convenuto DEL DUCA Fabio, in particolare, ha poi dedotto la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, i predetti convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della previsione della prova colloquio nell'ambito delle procedure di mobilità ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, e, in particolare, della domanda di annullamento dei contratti sottoscritti dai convenuti.

Si sono costituite anche le convenute DE CICCO Esterina e VENDITTI GLADA, deducendo la legittimità della procedura di mobilità in esame e, in particolare, sostenendo la corretta valutazione della prova del colloquio operata dalla A.S.L. di Frosinone. In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola risolutiva espressa specificata nell'art.5 del contratto individuale di lavoro dalle stesse stipulato con la A.S.L..

Si sono costituiti, infine, anche i convenuti BUBLAVA Beata, CARNEVALE Armando, D'ANIELLO Martina, DE CAMILLIS Piera, DE MAIO Gianluca, DELLA VALLE Fabio, DI LORENZO Giovanna, DI SARRA Luca, FARINA Ilenia, LUCCIOLA Fabio, LUCCIOLA Giulio, MADDALENA Annamaria, RANALDI Federica, SACCO Antonio, SUGAMOSTO Francesca, VENDITTI Desirè e ZAGORDI Francesca, eccepndo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo. Hanno anche eccepito la violazione dell'art.2090 c.c. per sussistenza di cd.



giudicato riflesso. Nel merito, i predetti convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della procedura di mobilità in esame, alla luce dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art.52 CCNL 21.5.2018.

Tutti gli altri convenuti - ovvero i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco dei 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n.1010 del 16 maggio 2019, nei cui confronti è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., regolarmente effettuata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della A.S.L. di Frosinone - sono invece rimasti contumaci.

Nel corso del giudizio è stata acquisita documentazione.

All'udienza del 27.1.2021 la causa è stata decisa con il dispositivo di sentenza riportato in calce.”

./././././././././.

La sentenza impugnata è ingiusta ed errata e va riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001.

Erra il Giudicante nel sostenere che “le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinate attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice



amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001" (pagina 15 dell'impugnata sentenza).

Invero, a smentire la statuizione del primo Giudice soccorre la Cassazione civile sez. un. - 12/05/2017, n. 11800, nella quale è sancito che *"In tema di impiego pubblico privatizzato, è attribuita alla **giurisdizione amministrativa** la controversia relativa all'impugnazione di un avviso di mobilità, indetto, ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura di posti di cancelliere a tempo pieno ed indeterminato, che preveda una procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna, destinata a concludersi con l'approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il vincitore e la Pubblica Amministrazione che ha indetto la selezione."*

Nello specifico, nella vicenda oggetto della predetta sentenza un ente locale dava attuazione alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001, quale fase obbligatoria prima dell'indizione di un concorso pubblico, ma aprendo la possibilità di partecipazione anche ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e non solo quelle del comparto delle funzioni locali, purché soggette ai vincoli assunzionali, ciò al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione.

Un candidato, pertanto, posizionatosi al secondo posto della selezione, impugnava innanzi al TAR la nomina del primo classificato al fine di vedersi attribuita, in qualità di secondo classificato, la mobilità sperata presso l'amministrazione precedente.

L'amministrazione si opponeva evidenziando che il plesso munito di giurisdizione è quello del giudice civile, sollevando quindi l'incompetenza del Tribunale Amministrativo adito dal ricorrente a dirimere la controversia.

Ebbene, nella sentenza n. 11800/2017 la Suprema Corte ha ritenuto che *"è giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite quella secondo cui - alla luce dell'interpretazione*



del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 - compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost. - è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Sez. Unite, Ordinanza n. 5077 del 2015, Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. civ. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904)".

Nella stessa sentenza gli ermellini hanno precisato, inoltre, che "le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, involgente l'esercizio del relativo potere pubblico, dovento il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovento, di converso, il termine "concorsuale" intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass. civ. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522)".

Nello stesso senso indicato dalle Sezioni Unite si è espressa la più recente giurisprudenza amministrativa.

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nella sentenza n. 260 del 27/03/2019 ha chiarito l'orientamento della Suprema Corte affermando che "Le Sezioni Unite hanno in un primo tempo affermato che in tema di mobilità



per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall'art. 30 d.lgs. 30 n. 165/2001 - integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto - la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 9.9.2010 n. 19251; Id., 12.1.2011 n. 503; Id., 13.3.2015 n. 2077).

3.4. Tuttavia, più di recente **le Sezioni Unite**, senza formalmente smentire tali precedenti, hanno affermato la giurisdizione del g.a. se la procedura di mobilità esterna assume caratteri di concorsualità prevedendo una valutazione comparativa dei candidati, nella specie per titoli". (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. - 27/03/2019, n. 260)

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la **mobilità esterna** attuata attraverso una procedura di natura concorsuale aperta anche a dipendenti di amministrazioni appartenenti a comparti diversi rispetto a quello degli enti locali "non dà luogo ad una mera modificazione soggettiva del medesimo rapporto di lavoro mediante cessione del contratto, ma è diretta alla costituzione di un diverso rapporto di lavoro, mediante una procedura concorsuale che è assimilabile a quella per l'assunzione mediante pubblico concorso, poiché ugualmente, implica una novazione del rapporto di lavoro" (Cass. civ., Sez. Unite, n. 26420 del 2016). Deve, pertanto, ritenersi **sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo**". (Consiglio di Stato, sez. V, 18/12/2017, n. 5931)



1.1. Orbene, nel caso che ci occupa nessun rilievo ha la circostanza che la resistente A.S.L. ha qualificato la procedura quale “mobilità ex art. 30 D.Lgs. n.165/2001”.

Infatti, ai fini dell’inquadramento della procedura di mobilità è irrilevante la qualificazione formale data dalla ASL alla procedura, dovendosi verificare le modalità concrete di attuazione e svolgimento della stessa.

Ebbene, l’ASL resistente ha attuato una mobilità esterna attraverso una procedura di natura selettivo-concorsuale, perseguendo di fatto finalità del tutto diverse da quelle proprie dell’istituto del passaggio diretto fra le pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’ASL di Frosinone ha svolto una procedura di mobilità esterna con caratteri di “concorsualità”, prevedendo una valutazione comparativa dei candidati per titoli e colloquio, l’approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un “nuovo” rapporto di lavoro con il candidato vincitore.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo.

**

2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione e/o per carenza di interesse ad agire e/o per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza verso gli altri candidati e verso l’Amministrazione resistente. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

È errata la statuizione del Giudice nella parte in cui fonda apoditticamente l’interesse ad agire in capo alla sig. Bracaglia nella sola e ipotetica eventualità che



all'estromissione della prova colloquio, con il rifacimento della graduatoria, questa si collocherebbe nella posizione n. 43 e, dunque, in posizione utile per passare alle dipendenze della Asl di Frosinone.

In particolare, il primo Giudice afferma a pag. 26: *“Nel caso di specie però, va evidenziato che - con la riformulazione della graduatoria predisposta all'esito della procedura in esame, tenendo conto, per gli esposti motivi, del solo punteggio assegnato per i titoli, con esclusione di quello relativo al colloquio - l'attrice raggiunge la posizione n.43 (si veda la nuova graduatoria redatta dalla stessa A.S.L. espungendo per tutti i partecipanti il punteggio relativo al colloquio: doc. n.25 ter della A.S.L.).*

Ebbene, la posizione così raggiunta consente all'attrice di ottenere il passaggio alla A.S.L. convenuta, considerato che gli originari 7 posti previsti nell'avviso per la mobilità sono stati dalla A.S.L. resistente aumentati sino a 90 posti (cfr. delibera A.S.L. Frosinone n.1241 del 21.6.2019: cfr. doc. n.25 bis della A.S.L.).”

Questa statuizione è errata.

2.1. Nella specie, il Giudice di primo grado ha omissso di considerare che è pacifico che la ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico laddove prevede la prova colloquio, così come è altrettanto pacifico che la ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione cautelare, né è stata parte processuale nel giudizio ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. proposto dai signori Di Massimo Emanuela, Drogheo Massimo, Vettore Renza e Nicolia Benedetto.

Va sottolineato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, **i bandi dei concorsi**, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, **vanno tempestivamente e autonomamente impugnati se contenenti clausole**



immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 25 febbraio 2015 n. 946, Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2014, n.3241, Consiglio di Stato sez. IV, 22/05/2014, n.2641, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2010, n.318).

È avverso la loro predisposizione che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva, in particolar modo, qualora il testo letterale della clausola “lesiva” risulti univoco.

Risulterà, pertanto, inammissibile sia l'impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia l'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro le clausole escludenti del bando medesimo.

Dunque, nel caso di specie, la ricorrente, avendo letto le clausole del bando, ivi comprese quelle che prevedevano la prova-colloquio, ed avendo accettato integralmente il contenuto dell'avviso di mobilità, avrebbe dovuto impugnarlo prima dell'espletamento della procedura ivi prevista e non, come invece ha fatto, attendere addirittura in modo inerte l'esito del procedimento cautelare promosso dai suoi colleghi (Di Massimo Emanuela, Drogheo Massimo, Vettore Renza e Nicolia Benedetto).

Deve infatti ritenersi che già al momento della lettura dell'avviso di mobilità la ricorrente era posta in condizione di rilevare la presenza di clausole dalla stessa ritenute immediatamente lesive (nella specie, l'introduzione della prova-colloquio) con conseguente interesse immediato, concreto ed attuale ad impugnare l'avviso.



Si badi bene che oggetto dell'impugnativa della ricorrente non sono soltanto le modalità di esecuzione della prova-colloquio, ma anche la stessa previsione di tale modalità selettiva in seno alla mobilità.

Ebbene, la ricorrente ha – in mala fede – impugnato l'avviso di mobilità solo dopo avere conosciuto l'esito sfavorevole della procedura, mentre avrebbe dovuto proporre l'impugnazione immediatamente dopo la lettura dell'avviso e delle relative clausole asseritamente lesive.

Il ricorso è pertanto **inammissibile** perché intempestivo, in quanto la ricorrente ha proposto tardivamente il ricorso solo dopo la pubblicazione della graduatoria finale e addirittura dopo l'esito del procedimento cautelare proposto dai suoi colleghi.

Il ricorso è altresì **inammissibile** per carezza di interesse ad agire, in quanto al momento della proposizione del ricorso l'interesse all'impugnazione doveva ritenersi insussistente perché privo dei presupposti di immediatezza, concretezza ed attualità.

2.2. Peraltro, come già esposto nelle note conclusionali depositate in primo grado, la documentazione depositata dalla ASL di Frosinone conferma la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carezza di interesse ad agire formulata dagli odierni appellanti.

Infatti, il doc. n. 25 bis depositato dalla ASL evidenzia che l'Azienda, in luogo dei 90 posti disponibili, ha assunto solo i primi 62 candidati (la numero 59, Nardacci Laura ha rinunciato).

Orbene, dovendo l'ASL procedere all'assunzione di n. 28 infermieri, non può escludersi l'assunzione della ricorrente, tenuto conto anche del fatto che 12 candidati posizionati tra il numero 63 ed il numero 90 hanno rinunciato, risultano assenti o sono stati dichiarati privi dei requisiti per l'assunzione.



Viene meno, pertanto, l'interesse della ricorrente ad agire, difettando nel caso di specie i requisiti di concretezza, effettività e attualità del pregiudizio ai danni del soggetto che esercita l'azione (Cassazione civile sez. I, 30/07/2015, n.16162).

In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“Il ricorso giurisdizionale deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente”*.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta del 15 giugno 2018, n. 3706

Nella motivazione della sentenza ha, poi, specificato che *“l'interesse a ricorrere - che deve persistere per tutto il corso del giudizio - è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.*

Sicché il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994; Id, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5255; Id, ad. plen., n. 9 del 2014).”

La giurisprudenza amministrativa ha, poi, recentemente precisato che *“L'interesse a ricorrere va inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito, ma come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio attraverso il processo. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1 Cost. (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall'art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione*



della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. L'interesse all'azione deve essere: a) personale, ossia attenersi al ricorrente; b) concreto o diretto, nel senso che la lesione deve provenire direttamente dal provvedimento impugnato o dal comportamento su cui verte il giudizio; c) attuale, a tal fine occorrendo che la lesione dello stesso: c1) sia già avvenuta; c2) non necessiti dell'adozione di provvedimenti successivi; c3) non sia dipendente da eventi futuri ed incerti; c4) sia suscettibile di essere riparata dalla sentenza; c4) sussista anche solo al momento della decisione?.

Tar della Sicilia, sez. III, n. 850/2020

Dunque, nel caso di specie il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso per difetto assoluto di interesse ad agire da parte della ricorrente.

**

3. Nel merito: Manifesta illogicità e/o contraddittorietà e/o erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha valutato la prova colloquio illegittima. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

Il primo Giudice ha esordito affermando (pagine 20-21) che *“fuori dall'ipotesi speciale prevista dal menzionato art. 30, 2° comma ter, D.lgs. n. 165/2001, una valutazione di merito comparativo potrebbe essere effettuata solo ed esclusivamente quando il numero di istanze di mobilità fosse superiore al numero di posti da coprire, in caso contrario dovendosi procedere a immettere in ruolo tutti i candidati in possesso dei requisiti prefissati dall'amministrazione cessionaria. Nel caso di specie, si è in presenza proprio di una situazione di questo genere – ovvero, pacificamente, il numero di istanze di mobilità è stato superiore al numero di posti da coprire- per cui non può essere, in sé, censurata, la scelta della convenuta di valutare comparativamente i candidati, né la scelta di*



effettuare tale valutazione tenendo conto, oltre che dei titoli di carriera degli aspiranti, dei loro titoli accademici e di studio, delle loro pubblicazioni e titoli scientifici e del loro curriculum formativo/professionale, anche delle risultanze di una prova colloquio, volta “ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire””

E, ad ulteriore chiarimento, ha statuito che **“non è censurabile in sé la scelta della resistente di volere valutare in sede di colloquio le specifiche competenze professionali maturate dai candidati, ai fini della più efficace collocazione dei concorrenti nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire”**.

Detto ciò, la sentenza impugnata è viziata per manifesta illogicità e/o erroneità in quanto, dalla premessa indicata in epigrafe, il magistrato ha tratto delle conclusioni platealmente discordanti.

Invero, questi ha affermato che:

(i) *“nel caso siano state presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire, la graduazione delle stesse avviene sulla base di elementi oggettivi, quali titoli di servizio e culturali ed esigenze professionali, sicché l’eventuale colloquio non può assumere il valore di prova di idoneità/ammissione alla procedura”, intendendo la suddetta prova come un mezzo di selezione dei candidati da ammettere alla procedura.*

In seguito, entrando nel merito della ripartizione dei punteggi disposti dalla Commissione adita dalla Asl, ha ritenuto che (ii) *“la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti – rispetto il punteggio di 40 punti attribuitele, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio, sia*



soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione... A ciò si aggiunga che il bando attribuisce al colloquio una illegittima funzione di accertamento idoneativo del candidato che può portare alla esclusione del concorrente.

Quindi, a conclusione, **(iii)** il magistrato ha ritenuto che sarebbe stato più ragionevole, in ottica di rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, attribuire alla prova orale un peso diverso, ovvero simile alle altre voci.

Su queste scorte, come andremo a dimostrare, rileva la contraddittorietà del ragionamento articolato dal primo Giudice, quanto il verificarsi di uno sconfinamento del sindacato giurisdizionale nel merito delle valutazioni discrezionali operate dalla pubblica amministrazione.

3.1. Data la connessione logica-giuridica delle questioni, queste verranno trattate congiuntamente.

Anzitutto, il Giudice ha valutato la prova colloquio illegittima, poiché:

i) avrebbe una illegittima funzione di accertamento idoneativo del candidato; **ii)** sarebbe priva della oggettività propria dei titoli; **iii)** sarebbe “*insufficiente*” nelle modalità di espletamento (una sola domanda a candidato), **iv)** la ripartizione dei punteggi porrebbe nel dubbio i principi di buon andamento e imparzialità sanciti all’art. 97, **v)** secondo il Giudicante sarebbe stato più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, rispetto agli esiti del mero colloquio;

3.1.1. Queste valutazioni risultano contraddittorie e sproporzionate.

Preliminarmente il Giudice ha accertato (ed è quindi pacifico) la possibilità di ammettersi la prova colloquio ove il numero di istanze di mobilità fosse stato superiore al numero di posti da coprire, circostanza che di fatto si è verificata nel *caso de quo* (Nel caso di specie, si è in presenza proprio di una situazione di questo genere – ovvero,



pacificamente, il numero di istanze di mobilità è stato superiore al numero di posti da coprire- per cui non può essere, in sé, censurata, la scelta della convenuta di valutare comparativamente i candidati)

Pertanto, *ab origine* è stata riconosciuta la legittimità della scelta operata dalla ASL di indire una prova colloquio come ulteriore modalità di selezione dei candidati.

Tuttavia, nella parte motiva della pronuncia, il giudice di merito ha ritenuto che la prova colloquio disposta dalla Asl di Frosinone mirasse ad un accertamento idoneativo del candidato, e ciò è evidentemente infondato.

Il bando, infatti, prevedeva che la prova colloquio fosse finalizzata ad “*accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire*” e non già l’idoneità/ammissione alla procedura; per giunta, a supporto di quanto si sostiene, si rammenta che condizioni preliminari per accedere alla suddetta procedura risiedevano nella titolarità di un rapporto di lavoro con la P.A., in particolare con “*Enti ed Aziende del S.S.N.*” e nel possesso della qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D del CCNL Comparto Sanità.

Sicché è chiaro che la prova colloquio, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non mirava a valutare l’idoneità o l’ammissibilità del candidato alla procedura, bensì era finalizzata ad una valutazione di merito comparativo ulteriore rispetto ai titoli, giacché il numero delle istanze di mobilità era superiore al numero di posti da coprire.

3.1.2. La contraddittorietà della predetta statuizione risulta anche dall’ordinanza RG n. 2394/2019 del 19/09/2019, nella quale, in applicazione del principio di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, **il Giudice della fase cautelare del procedimento d’urgenza** (vedere doc. 6) non ha accolto la tesi avversaria secondo



cui la prova-colloquio non poteva essere prevista e, conseguentemente, **ha dichiarato legittima la scelta dell'Amministrazione resistente di effettuare una valutazione comparativa dei candidati mediante un colloquio.**

In particolare, a pagina 16 dell'ordinanza cautelare il Giudice ha statuito, che *“Nel caso di specie, si è in presenza proprio di una situazione di questo genere – ovvero, pacificamente, il numero di istanze di mobilità è stato superiore al numero di posti da coprire – per cui non può essere, in sé, censurata, diversamente da quanto opinato dagli attori, la scelta della convenuta di valutare comparativamente i candidati, né la scelta di effettuare tale valutazione tenendo conto, oltre che dei titoli di carriera degli aspiranti, dei loro titoli accademici e di studio, delle loro pubblicazioni e titoli scientifici e del loro curriculum formativo/professionale, anche delle risultanze di una prova colloquio, volta “ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire” (come si legge nell’ultima pagina del bando). In altri termini, non è censurabile in sé la scelta della resistente di volere valutare in sede di colloquio le specifiche competenze professionali maturate dai candidati, ai fini della più efficace collocazione dei concorrenti nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire. E’ questo anche se è lo stesso legislatore, al comma 1 bis dell’art 30 D.Lgs. n.165/2001, a prevedere come dato fisiologico quello della riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, attribuendone l’onere all’amministrazione di destinazione, che vi può provvedere “eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione”.*”

Nell'ordinanza del 19.09.2019 (vedere doc. 9) il Tribunale di Frosinone ha poi correttamente affermato che: *“le norme di legge e contrattuali del settore richiedono la pubblicità*



del bando e la previa indicazione dei criteri di valutazione. Nulla specificano circa i criteri di selezione utilizzabili (titoli di studio e di carriera, curriculum, anzianità, situazioni familiari e sociali, prova colloquio) né circa il peso prevalente da attribuire ad uno o all'altro criterio.

Nessuna disposizione vieta alla amministrazione convenuta di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità. Né si ritiene che questo divieto sia desumibile dalle caratteristiche della mobilità, che coinvolge candidati già dipendenti della p.a. sottoposti a prova concorsuale idoneativa, in possesso della medesima qualifica e inquadramento da ricoprire nella amministrazione di destinazione.

Sia i titoli (titoli di studio e di carriera, titoli scientifici, pubblicazione e curriculum) sia la prova colloquio (diretta "ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire") sono strumenti di valutazione delle capacità professionali del candidato. I titoli evidenziano il percorso culturale e professionale compiuto. Mediante la prova colloquio si misurano invece le conoscenze attuali e specifiche nella materia oggetto dell'incarico da espletare.

In entrambi i casi la selezione del candidato avviene secondo un criterio di merito: l'amministrazione sceglie di assegnare i posti vacanti ai concorrenti più idonei e meritevoli, a tal fine tiene conto sia della formazione/carriera (titoli) sia della conoscenza specifica della materia (colloquio) e stabilisce i requisiti minimo di idoneità (punteggio di almeno 30/60 alla prova colloquio), ciò allo scopo di garantire il livello più adeguato possibile delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura ospedaliera.

Nessuna legge o previsione contrattuale del settore impone alla amministrazione di desumere il livello culturale o professionale dei candidati dalla sola formazione o in genere da criteri oggettivi e meccanici, con



l'esclusione di criteri che implicano l'esercizio di discrezionalità tecnica. Né è previsto alcun obbligo della p.a. di assegnare ai primi, ai fini della graduatoria finale, un peso prevalente o equivalente rispetto ai secondi.

È priva di supporto normativo la tesi secondo cui la valutazione dei concorrenti dovrebbe essere limitata alla formazione e professionalità acquisita presso l'amministrazione di provenienza, ben potendo la selezione essere volta all'accertamento della specifica professionalità in relazione al posto da ricoprire.

L'art. 30 comma 2-ter del D.Lgs. 165 del 2001, richiamato dalla parte reclamata, conferma questa impostazione. Statuisce che "L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili".

Individua una fattispecie in cui la valutazione comparativa deve avvenire per titoli di servizio e di studio. Presuppone quindi che, al di fuori di questa ipotesi speciale, la selezione possa essere effettuata anche mediante criteri di merito connotati da discrezionalità tecnica (salvo che i contratti collettivi, cui rinvia l'art. 30 comma 2.2. del D.Lgs. 165/2001, dispongano diversamente).

Del resto, è sempre la legge (D.Lgs. 165/2001) che all'art. 30, comma 2.2. demanda alla contrattazione collettiva il potere di integrare le procedure e i criteri da adottare in seno alle procedure di mobilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed è proprio il contratto collettivo di comparto (CCNL 21.05.2018) che, all'art. 52, conferisce all'Ente il potere-dovere di indicare nel bando di mobilità "procedure e criteri di valutazione".

In base ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, 51 e 97 Cost.) "in mancanza o insufficienza di norme di legge regolamentari, collettive o aziendali,



il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare” (Cass. n. 1485 del 2015).

Si ritiene che anche questi principi siano stati rispettati, avendo l'amministrazione assicurato la pubblicità della prova (mediante colloquio in aula aperta) e la casualità delle domande (mediante sorteggio) e dunque la parità di trattamento dei candidati e la imparzialità del proprio operato.

La parte reclamata, peraltro, non ha contestato la modalità di svolgimento del colloquio, né le domande rivolte ai candidati o il punteggio assegnato dalla commissione sulla base delle risposte alle domande. Le doglianze sollevate, si ripete, hanno riguardato la legittimità della prova colloquio in sé quale strumento di selezione ovvero della scelta della amministrazione di assegnare ad essa un rilievo preponderante rispetto ai titoli.

Neanche può dirsi che nella specie il bando non abbia tenuto in alcun conto o abbia valutato in modo marginale il percorso culturale e professionale dei candidati a fronte del punteggio previsto per la prova orale (cfr. Consiglio di Stato n. 2230/2000).

Ai titoli, infatti, è stato assegnato un rilievo congruo (40 punti), seppure inferiore a quello attribuito alla prova colloquio (60 punti).

La giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso introduttivo della prima fase cautelare è inoltre inconferente in quanto si riferisce a vere e proprie “procedure concorsuali” per l'accesso alla p.a. ovvero per il passaggio ad una area superiore, ove la selezione era stata effettuata senza la previsione dell'esame scritto (cfr. Consiglio di Stato n. 4313 del 2010)”.

Dunque, la prova colloquio deve ritenersi pienamente legittima in quanto le istanze presentate sono state superiori al numero dei posti da coprire e, in



base a quanto dedotto, non si verifica alcuna violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, 51 e 97 Cost.).

3.1.3. Su queste premesse, occorre calare l'indagine sulle statuizioni del magistrato relative alla modalità di espletamento della prova colloquio, alla ripartizione del punteggio e alla "ragionevolezza" dei criteri scelti, in particolare viene in rilievo l'improprio sconfinamento del Giudicante nel merito della sfera discrezionale dell'Amministrazione resistente.

Invero, il magistrato avrebbe dovuto limitare la propria decisione alla questione dell'ammissibilità o meno della prova-colloquio quale modalità di valutazione dei candidati nell'ambito della procedura di passaggio diretto prevista dall'art. 30 d.lgs. 165/2001, diversamente ha esteso il giudicato andando oltre tale perimetro, entrando cioè nel merito delle scelte liberamente e discrezionalmente compiute dall'Amministrazione resistente nel bando.

A questo proposito vale la pena ribadire che, in nome del principio di separazione dei poteri, il Giudice non può realizzare un indebito sconfinamento nella sfera discrezionale ed incensurabile della P.A. resistente; difatti, deve ritenersi che il giudizio espresso dalla Commissione formi oggetto di un'ampia discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di un evidente sviamento dell'esercizio della funzione.

In attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla pubblica amministrazione cui è rimessa, nell'esercizio dell'**attività discrezionale**, la



ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell'interesse pubblico positivamente determinato.

Infatti, ad avviso della consolidata dottrina, la discrezionalità amministrativa consiste nella *facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico stabilito dalla legge* (Virga), o comunque nel *potere di individuare, sulla base di una valutazione di opportunità, il modo migliore per perseguire un fine rispondente alla causa del potere esercitato.*

È noto, del resto, che negli avvisi di mobilità della P.A. viene spesso previsto un punteggio valutativo pari a 60 punti o comunque superiore al punteggio previsto per i titoli senza che ciò comporti la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti all'art. 97 Cost. (a titolo esemplificativo si vedano gli avvisi di mobilità di cui ai docc. da 9 a 12)

Inoltre, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali l'art. 12 D.P.R. 487/1994 – applicabile al caso di specie stante la sostanziale “concorsualità” della procedura – stabilisce che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato **previa estrazione a sorte**”.*

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che *“La norma demanda quindi alla Commissione la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell'esame orale da parte di ciascun candidato nell'ambito delle materie contemplate dal bando”* ed ha chiarito la ratio sottesa alla norma affermando che *“La previsione del sorteggio ... persegue invece una*



finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio.
... la scelta dei quesiti in un pubblico concorso, concernenti comunque nelle materie oggetto delle prove, rientra nell'ambito di valutazione discrezionale della Commissione, censurabile solo sotto il profilo della manifesta incongruenza o della non pertinenza dei quesiti alle materie concorsuali”.

Consiglio di Stato sez. V, 20/04/2016, n.1567

Dunque, la Commissione ha il potere discrezionale ed incensurabile di stabilire le modalità concrete di svolgimento delle prove orali con il solo vincolo dell'estrazione a sorte quale forma di garanzia dell'imparzialità del giudizio e della *par condicio* dei candidati.

Il sindacato del giudice deve ritenersi circoscritto alla verifica della presenza di tali modalità di esecuzione della prova orale.

Deve, in particolare, verificare che i quesiti non siano stati portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della *par condicio*.

Inoltre, sui limiti di sindacabilità in sede giurisdizionale dei voti assegnati dalla commissioni d'esame alle prove selettive, il Consiglio di Stato ritiene sufficiente anche il solo voto numerico senza ulteriori precisazioni discorsive o annotazioni sugli elaborati, giacché “*la Commissione giudicatrice di un concorso non è tenuta a fornire motivazione alcuna nell'attribuzione del punteggio in forma aritmetica ad una determinata prova*



d'esame, in quanto il giudizio della commissione si esterna ex se nella graduazione del punteggio assegnato”.

Consiglio di Stato 3 novembre 1989, n. 732 (nello stesso senso Consiglio di Stato 19 luglio 1989, n. 431).

A ciò non ostando né il dettato dell'art. 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevede l'obbligo di motivazione perché limitato ai soli provvedimenti amministrativi e non esteso ai giudizi tecnici di che trattasi (Cons. di Stato, 26 aprile 2006, n. 2335); né l'esigenza di tutela del candidato, che non solo avrebbe pur sempre contezza del proprio operato, ma sarebbe portatore di un interesse personale recessivo rispetto a quello generale di speditezza nella chiusura del procedimento selettivo, rallentato da tali eccessivi obblighi motivazionali (Cons. di Stato, 2 aprile 2012, n. 1939 e id., 16 aprile 2012, n. 2166, id. 9 settembre 2009, n. 5410, nonché T.A.R. Napoli, 3 luglio 2012, n. 3144).

Quanto, poi, alla verifica in sede processuale dell'operato delle Commissioni di concorso, si esclude la possibilità per il Giudice amministrativo di sovrapporre il suo giudizio a quello da esse espresso perché esso è espressione di **discrezionalità tecnica** censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, **senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione** (Cons. di Stato, 19 ottobre 2007, n. 5468 e T.A.R. Napoli, 14 gennaio 2011, n. 130).

In sostanza, il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo (n.d.r. e simmetricamente del giudice ordinario) è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o



irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, stante il **principio di infungibilità** che caratterizza le valutazioni delle prove delle Commissioni di concorso; mentre il punteggio numerico vale come sintetica motivazione di per sé assolutamente sufficiente non avendo detto organo funzione didattica tale da obbligarlo a segnalare gli errori riscontrati e ad emendarli (in termini Cons. di Stato, 26 maggio 2015, n. 2629; nonché Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175 e id., 1 agosto 2008, n. 328).

3.1.3. Quindi, tornando al *caso de quo*, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare il potere cognitivo e decisionale all'accertamento della legittimità o meno della prova colloquio e su tale aspetto si è pronunciato favorevolmente.

Diversamente, ha errato nel penetrare nel merito delle valutazioni compiute dall'amministrazione, affermando che l'attribuzione alla prova colloquio di un massimo di 60 punti sarebbe *“soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare superi del triplo quello massimo attribuitele alla voce “titoli di carriera” e che “sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci o l'attribuzione alla voce “colloquio” di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per le altre criteri.”*

A questo proposito, giova rilevare che il giudizio espresso dalla Commissione riguardo alla modalità di conduzione della prova colloquio e alla ripartizione dei punteggi costituisce una valutazione di merito insindacabile, nella specie, l'amministrazione compie una ponderazione di interessi il cui contenuto è assolutamente inscindibile.



A ben vedere, il magistrato non può isolare i singoli elementi oggetto della predetta valutazione assumendo che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; infatti i titoli e la prova colloquio formano oggetto di un bilanciamento che coinvolge apprezzamenti su elementi, quali l'interesse pubblico, non riconducibili a parametri giuridici e, quindi, insindacabili in sede giurisdizionale.

3.1.4. Si rende necessario ribadire, ancora una volta, che il Giudicante ha espressamente riconosciuto la legittimità dell'indizione della prova colloquio quanto, in via indiretta, la congruità e la ragionevolezza dei criteri adottati nel bando, affermando che alla prova colloquio sarebbe stato necessario attribuire un peso differente.

Talché, è di tutta evidenza l'errore dell'esclusione di detta prova.

Sotto altro, ma concorrente profilo, si ribadisce ancora la carenza d'interesse della sig. Bracaglia.

Nella specie, quand'anche fosse ritenuto fondato l'accertamento originario del proprio interesse a ricorrere, questo è sicuramente venuto meno nel corso dell'odierno giudizio.

Invero, come detto, il magistrato ha gravemente errato nell'estromettere la prova colloquio e pertanto questa deve rilevare ai fini della valutazione finale dei candidati (eventualmente attribuendole un peso differente).

In conseguenza di ciò, viene meno l'interesse della sig.ra Bracaglia in quanto, accertata la legittimità della prova colloquio e l'operatività della stessa, la ricorrente non potrà trarre alcun vantaggio utile dall'odierno giudizio; infatti, reintegrando la



suddetta prova, la ricorrente non rientrerebbe nella graduatoria finale dei candidati ammessi.

Sicché, in accordo al pacifico e consolidato principio di diritto (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 15 giugno 2018, n. 3706; V, 14 aprile 2016, n. 1495), l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 Cod. proc. civ., vale a dire: a) deve persistere per tutto il corso del giudizio, b) deve prevedere la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e, in ultimo, c) deve apportare un'effettiva utilità al ricorrente dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Venendo meno questi requisiti, il ricorso della sig.ra Bracaglia deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, o, più correttamente, improcedibile.

././././././././.

Tutto ciò esposto, gli appellanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma fissata l'udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, voglia riformare la sentenza n. 78 del 31.03.2021 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone e, per l'effetto Voglia così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione e/o carenza di interesse ad agire;



- nel merito:

- dichiarare la legittimità della deliberazione n. 1798 del 20.08.2018;
- dichiarare la legittimità della graduatoria finale pubblicata dalla ASL di Frosinone in data 30.04.2019.

Con ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, ivi comprese spese generali, IVA e CPA in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione ed in particolare del diritto al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dagli appellanti quale conseguenza immediata e diretta dell'annullamento dei predetti atti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 388,50.

Si depositano i seguenti documenti:

- a) Sentenza del Tribunale di Frosinone RG n. 2817/2019
- b) Fascicolo di primo grado:
 - 1. delibera n. 1798 del 20.03.2018;
 - 2. delibera n. 2042 del 04.10.2018;
 - 3. verbale n. 3 della Commissione esaminatrice;
 - 4. graduatoria finale pubblicata in data 30.04.2019;
 - 5. delibera n. 1010 del 16.05.2019;
 - 6. ordinanza del Tribunale di Frosinone n. 7252 del 16.07.2019;
 - 7. reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;
 - 8. ordinanza del Tribunale di Frosinone del 19.09.2019 nel procedimento rubricato al R.G.N. 2394/2019;



9. avviso mobilità ASL Roma 2;
10. avviso mobilità ASL Roma 4;
11. avviso mobilità Policlinico Umberto I;
12. avviso mobilità ARES 118;
13. estratto CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Frosinone, 15.09.2021

Avv. Italice Perlini

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151
C.P.C. E, IN SUBORDINE, DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.**

Il sottoscritto difensore,

PREMESSO CHE

1. La sentenza impugnata è stata resa all'esito di un giudizio nel quale si sono costituiti solamente 41 dei 402 partecipanti alla procedura di mobilità, nonché l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
2. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello alle altre parti, 306 soggetti, tutte chiaramente identificabili dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui è causa, sopra riprodotta alle pagine da 5 a 14 del presente appello;

RILEVATO CHE



anche nel giudizio di primo grado il Tribunale di Frosinone ha autorizzato ex art. 151 c.p.c. la notifica del ricorso introduttivo mediante notifica con pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

FA ISTANZA

affinché il Presidente della adita Corte d'Appello ovvero il Presidente del Collegio, valutato quanto sopra esposto,

voglia autorizzare

IN VIA PRINCIPALE, la notificazione del presente ricorso in appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

IN SUBORDINE, la notificazione del presente appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami.

Frosinone-Roma, 15.09.2021

Avv. Italo Perlini

